

(N. 527)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza di taluni Enti assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo militare alleato, durante il tempo in cui tenne la Sicilia nell'ambito della propria amministrazione, provvide ad istituire nell'Isola, con proprie ordinanze regionali, una particolare organizzazione dei servizi sanitari.

Fu così costituita una Direzione regionale di sanità con poteri direttivi, ispettivi e di controllo sugli uffici provinciali di sanità che, già alle dipendenze dei Prefetti, furono invece eretti in uffici autonomi, tecnicamente ed amministrativamente.

Inoltre servizi ed uffici di natura sanitaria ed assistenziale, quali, ad esempio, il Comitato antimalarico, il Consorzio antitubercolare, il Laboratorio d'igiene e profilassi, la Federazione provinciale per la protezione della maternità ed infanzia, già appartenenti ad altri Enti pubblici o da essi dipendenti vennero incorporati nei nuovi uffici provinciali di sanità.

Poichè non è stato ancora definito l'assetto amministrativo degli uffici e dei servizi sani-

tari suddetti, il cui onere, già gravante sugli enti di provenienza, ha dovuto essere assunto frattanto in modo completo dallo Stato, in attesa della disciplina prevista dagli articoli 17 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana, si rende necessario provvedere al finanziamento dei servizi stessi per l'esercizio in corso, analogamente a quanto disposto per il precedente esercizio 1947-48 con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 631.

Con l'unito disegno di legge viene perciò stanziata una eguale somma di lire 450 milioni e si determinano in pari tempo i mezzi finanziari per far fronte a tale spesa a termini dell'articolo 81, IV comma, della Costituzione, richiamandosi, per quanto attiene al successivo, eventuale congruaggio della spesa stessa fra lo Stato e la Regione, le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), per provvedere al finanziamento dei servizi sanitari, già di competenza di taluni Enti, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata un'aliquota, d'importo corrispondente, della maggiore entrata recata dalla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (V provvedimento).

Art. 2.

Alle spese di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.